

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 marzo 2025, n. 140
COOPERATIVA SOCIALE "SANTA CHIARA" ONLUS – Rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Stella Maris" per n.20 p.l. di cui n. 17 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 denominata "Stella Maris" ubicata in Manfredonia, loc. Siponto, in via Stella Maris n. 1.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 *"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"*, stabilisce:

- **all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);
2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento

della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- **all'articolo 29, comma 9**, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

- **all'articolo 29, comma 10 septies**, che:

"La distribuzione dei posti letto di RSA di mantenimento in accreditamento di cui all'articolo 10, comma 5, del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti), deve intendersi rivolta anche alle RSAA ex art. 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di mantenimento entro il termine prescritto dall'articolo 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) nonché alle strutture residenziali già in esercizio che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 29, comma 7 bis della presente legge, nel limite massimo di un nucleo di 20 posti letto e nel limite del fabbisogno di posti letto disponibili, con priorità rispetto alle istanze presentate per la realizzazione di nuove strutture."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: "Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai

sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: "Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni" la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

"a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do".

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte)

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate."

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

"a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata."

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023)

ad oggetto: "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze." la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accredimento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue :

- **Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI**

"Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell'art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...)

b) In subordine e nell'ambito del fabbisogno residuo, alle strutture di cui al comma 10 septies dell'art 29 della L.R. n. 9 del 2017: Rsa non autosufficienti e disabili private già in esercizio alla data 30/12/2021 (data di entrata in vigore della L.R. n. 51 del 29/12/2021) e alla RSAA ex art 67 del RR 4 del 2007 che hanno presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. n. 53/2017, e che sono state ammesse alla procedura di qualificazione con DGR 29 marzo 2021, n. 522, purché le stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione (BURP n. 51 del 09/04/2021) abbiano presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio secondo il modello di domanda allegato alla DGR 793 del 2019. In entrambi i casi, come prevede il comma 10 septies dell'art 29 della L.R. n. 9 del 2017, i posti assegnabili sono massimo un nucleo da 20 pl in presenza di posti disponibili nel fabbisogno di accreditamento e comunque nel limite massimo dei posti letto oggetto di autorizzazione all'esercizio. In presenza di posti disponibili in numero inferiore a soddisfare la richiesta di un nucleo da 20 pl da parte delle strutture di cui al punto b), i posti letto saranno equamente divisi tra le strutture richiedenti;(...)"

- **Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

*"I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l'arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l'istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro. (...)*

Completato l'iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento.

Nell'ipotesi di strutture in corso di qualificazione, che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente, alle quali non è stato ancora rilasciato il parere di compatibilità Regionale, l'istanza di accreditamento di cui al modello ACCR. 3 e il riconoscimento definitivo dei relativi posti è subordinato alla chiusura con esito positivo del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 9/2017."

- **ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

"Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell'istanza di accreditamento: (...)

c) Modello ACCR. 3 – RSAA ex art 67 del RR 4/2007 che ha presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. n. 53/2017; (...)";

Con pec del 09/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. 11691 del 10/08/2023, la società Cooperativa Santa Chiara trasmetteva alla scrivente Sezione l'istanza formulata secondo il modello di domanda ACCR.3 _ RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che ha presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. 53 del 2017, ai sensi della DGR 880/2023. Alla predetta istanza, veniva allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra D'Ippolito Annamaria, in qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Santa Chiara Onlus dichiarava che *"per la struttura "Stella Maris" sita in Via Stella Maris n.1, il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal RR n.3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A ed al RR n.16/2019"*;
- Istanza formulata secondo il modello di domanda Allegato Rea – Trasf- 3 Strutture con istanza di qualificazione – Trasformazione (ex RSAA art. 67 RR n.4/2007) del 30/12/2019 con allegata la ricevuta di consegna al Comune di Manfredonia_ 3/01/2020 ;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B –Sezione 1 e griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n.16/2019 – Allegato B – Sezione 2A;
- Documento di identità del legale rappresentante della società.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: *"Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione"* la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla società Cooperativa Sociale Santa Chiara Onlus n. 20 posti letto di cui n. 17 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 3 posti letto di RSA di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, per i quali dovrà essere verificata la fase di PLAN.

Con nota prot. n. 0100922/2025 del 25/02/2025 la scrivente Sezione chiedeva al **legale rappresentante della Cooperativa Sociale Santa Chiara** di *"trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici per le "strutture per anziani di cui all'allegato B – Sezione 2A" del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase di PLAN, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."*

Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato."; al contempo chiedeva al **Dipartimento di prevenzione della ASL di Foggia** di *"trasmettere l'esito delle operazioni di verifica dei requisiti di autorizzazione a questa Sezione e al Qu.O.T.A. (giusta nota prot. n. 37608 del 23/01/2025) ed al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), in caso di esito FAVOREVOLE da parte del Dipartimento ASL Foggia ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase di PLAN per n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani concedibili in accreditamento di cui: 17 pl di Rsa di mantenimento anziani e 3 pl di Rsa di mantenimento demenze."* (...)Al fine di ottemperare al termine previsto dalla Sentenza n° Registro Generale: 720/2024, **SI CHIEDE entro il 28 febbraio 2025 di trasmettere l'esito delle verifiche suddette."**

Con pec del 28/02/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 108635, il legale rappresentante

della Cooperativa "Santa Chiara" Onlus trasmetteva :

- le griglie di fase plan aggiornate all'esito della verifica da parte del QUOTA;
- il documento di riconoscimento della Sig.ra D'Ippolito Annamaria, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus;
- la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus dichiara "per la struttura "Stella Maris" sita in Manfredonia (FG) n Viale Stella Maris n. 1, il possesso dei requisiti comuni di accreditamento per le "per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B- Sezione 1" e specifici per le "strutture per anziani di cui all'allegato B- Sezione 2" del RR n.16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase di Plan";
- l'elenco del personale aggiornato con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica, della data di assunzione, della mansione, dell'iscrizione all'Albo/Ordine dove prevista, del monte ore e della tipologia del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria applicato.

Con **DD n. 135 del 24/03/2025** la scrivente Sezione provvedeva a rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio per parziale trasformazione, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., della DGR 793/2019 e del R.R. n. 4/2019 di una RSAA ex art. 67 RR n.4/2007 in una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Stella Maris" con dotazione di 40 p.l. di cui n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ubicata in Manfredonia, loc. Siponto, in via Stella Maris n. 1.** Nella predetta determinazione dirigenziale si rappresentava, altresì, quanto segue *"Quanto all'istanza di accreditamento, non si può procedere al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura de qua, poiché non è ancora stato trasmesso alla scrivente Sezione l'esito del sopralluogo effettuato da parte del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), incaricato con nota prot. n. 0100922/2025 del 25/02/2025 ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accREDITAMENTO istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase di PLAN per n. 20 posti letto di cui n.17 pl di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 3 pl di RSA di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4 del 2019 concedibili in accREDITAMENTO."*

Successivamente con pec del 24/03/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 153653 del 25/03/2025, il Qu.O.T.A. trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. 921/2025 del 24/03/2025 con cui esprimeva *"parere favorevole al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura Rsa non autosufficienti con dotazione di n.20 p.l. di cui n.17 p.l. di Rsa di mantenimento anziani e n.3 p.l. di Rsa di mantenimento demenze ubicata in Manfredonia (FG) alla Via Stella Maris n. 1, gestita dalla Società cooperativa sociale "Santa Chiara" di Manfredonia(FG), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di AccredITAMENTO per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."*

Considerato quanto sopra

Si propone

- di rilasciare **l'accREDITAMENTO istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus

Partita Iva: 03767350717

Rappresentante Legale: Sig.ra Annamaria D'Ippolito

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: via Lago Salso n. 3, Manfredonia

Attività: RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019

Sede operativa: alla via Stella Maris n.1, Manfredonia, loc. Siponto

Denominazione: "Stella Maris"

N. posti accreditati: 20 p.l. di cui n. 17 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R.R. 4/2019;

- di precisare, inoltre che:

I. il legale rappresentante Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare l'**accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus

Partita Iva: 03767350717

Rappresentante Legale: Sig.ra Annamaria D'Ippolito

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: via Lago Salso n. 3, Manfredonia

Attività: RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019

Sede operativa: alla via Stella Maris n.1, Manfredonia, loc. Siponto

Denominazione: "Stella Maris"

N. posti accreditati: 20 p.l. di cui n. 17 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R.R. 4/2019;

- di precisare, inoltre che:

I. il legale rappresentante Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

- di notificare il presente provvedimento:
- alla società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus (P.I. 03767350717 con sede in Manfredonia, Via Lago Salso n.3) (**cooperativasantachiara@pec.it**)
- al Comune di Manfredonia (**attivitaiproduttive@comunemanfredonia.legalmail.it**)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia (**dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it; sispareanord@mailcert.aslfg.it**)
- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) **quota.aress@pec.rupar.puglia.it**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro